



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
IN ECONOMIA

Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione
Articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Articolo 12, regolamento approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____

Publicato all'albo pretorio del comune dal _____ al _____

Regolamento comunale per le forniture e i servizi in economia

TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Beni/servizi a ridotto impatto ambientale
- Art. 3 Modalità di esecuzione in economia
- Art. 4 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 5 Limiti economici agli interventi in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 Forniture in economia
- Art. 7 Servizi in economia
- Art. 8 Interventi misti
- Art. 9 Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art. 10 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 11 Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 12 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 13 Atti della procedura
- Art. 14 Scelta del contraente
- Art. 15 Contratti aperti
- Art. 16 Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 17 Interventi d'urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 18 Disposizioni speciali per i servizi legali

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 19 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Art. 20 Inadempimenti

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 Verifica e collaudo

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento (^)

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e dell'articolo 1 della L.R. n.30 del 23/12/2000, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure della fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso nel rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell'art.125 del D Lgs. 163/06.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 Beni/servizi a ridotto impatto ambientale

Coerentemente all'impegno sottoscritto nella politica ambientale di prevenire e ridurre gli impatti ambientali collegati ad attività/beni/servizi, per ogni bene / servizio che si intende acquistare si valutano i principali aspetti ambientali ad esso connessi nelle fasi di realizzazione, utilizzo, smaltimento, recupero, riciclaggio e dissassemblaggio e si acquistano beni/servizi a basso impatto ambientale in termini di:

- Qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo
- Produzione di rifiuti
- Consumo di risorse ed energia
- Sicurezza e salute dei lavoratori e consumatori
- Inquinamento acustico
- Tutela della biodiversità .

Per riuscire ad individuare beni e servizi a basso impatto ambientale, ove possibile, si utilizzano i criteri ecologici elaborati in ambito comunitario in conformità al Regolamento Comunitario n° 1980 del 2000, si scelgono i fornitori che hanno implementato un sistema di gestione ambientale certificato secondo uno degli standard ISO 14001 o EMAS.

Art. 3 - Modalità di esecuzione in economia (^)

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, richieste dall'economista comunale.

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 4 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi (^)

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato.

3. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza e dei costi della sicurezza.

Art. 5 - Limiti economici agli interventi in economia (^)

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00.

2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato da proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessuna fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 8, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Forniture in economia (^)

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o comunque a carico del Comune, relativi a:

a) arredi e attrezzature per gli uffici ed immobili di pertinenza comunale, fino a euro **50.000,00**;

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, supporti audiovisivi, DVD, CD-ROM fino a euro **20.000,00**;

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere, fino a euro **15.000,00**;

- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, fino a euro **20.000,00**;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, fino a euro **30.000,00**;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti, fino a euro **15.000,00**;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma, fino a euro **20.000,00**;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto, fino a euro **35.000,00**;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale, fino a euro **50.000,00**;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili, fino a euro **100.000,00**;
- m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi, fino a euro **20.000,00**;
- n) attrezzature per il gioco, impianti sportivi e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere;
- o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali, fino a euro **30.000,00**;
- p) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi, fino a euro **20.000,00**;
- q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati, fino a euro **10.000,00**;
- r) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
- t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione, scioglimento o a seguito di scadenza del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura, fino a euro **60.000,00**;
- u) forniture di qualsiasi natura per le quali sia stata esperita infruttuosamente una procedura di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- v) fornitura di beni in caso di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale;

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio, ecc.;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica, ecc..).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori e della prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7 - Servizi in economia (^)

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, fino alla concorrenza di euro 200.000,00, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) trasporto di posta per via terrestre e aerea di cui all'allegato II A, cat. 4 n. di riferimento CPC 71235, 7321;
- e) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
- f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 812, 814 compresi i contratti assicurativi e i contratti di leasing;
- g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85 compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- l) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- m) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- n) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- o) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- p) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442 compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- q) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- r) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64 compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

s) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64 compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

t) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873 compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

u) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92 compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

v) servizi sanitari e sociali di cui allegato II B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi visite mediche, analisi cliniche, servizi di prevenzione epidemiologica;

z) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96 compresa l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 8;

b) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

d) servizi legali di cui all'articolo 18, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

e) servizi di qualsiasi natura per i quali sia stata esperita infruttuosamente una procedura di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8 - Interventi misti (^)

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 5, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 9 - Norma di salvaguardia (^)

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 10 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento (^)

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta (^)

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 10, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 10, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario (^)

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 10 richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero operatori economici idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso. L'affidatario di prestazioni in economia di importi inferiori a euro 8.000,00 è di norma esentato dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi assunti;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi analitici e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

i) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n.163/2006.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 10 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, il contratto può essere affidato ad un unico operatore economico determinato;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto al fornitore dei beni o al prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo di tale proroga o ampliamento non sia superiore a euro 20.000,00;

c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 20.000,00;

d) quando si tratti di fornitura di beni e servizi urgenti o debitamente motivate, e l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 12.000,00.

Art. 13 - Atti della procedura (^)

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 17, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno ferialo successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 10 predisporre un foglio di patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 10 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

5. I preventivi devono richiedersi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici da approvarsi, a cura del responsabile delle singole aree, annualmente. E' consentito tuttavia il ricorso a un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura sia inferiore a euro 12.000,00.

6. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economica finanziaria prescritti dalla legge. Per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o inferiore a euro 20.000,00 è sufficiente il possesso del requisito dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività uguali o analoghe a quelle oggetto dell'appalto. Si prescinde dal requisito di cui sopra nel caso di affidamenti di attività di promozione turistica, ricreativa e culturale ad Associazioni o ad Organismi che negli atti costitutivi e negli statuti degli stessi abbiano la previsione di tali attività sempre che la legge non disponga diversamente.

Art. 14 - Scelta del contraente (^)

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa, a parità di prezzo offerto sarà preferita la ditta in possesso di uno dei requisiti di cui all'art.2 del presente regolamento.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che presiede apposita commissione composta da due membri. Dell'esito della procedura di scelta è redatto un verbale sintetico, che nei casi del comma 1 lett.a) è corredato dalla motivazione che ha determinato la scelta, il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determina del responsabile del servizio.

3. Nel rispetto delle norme vigenti la forma contrattuale, tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto è così disciplinata:

a) Mediante scambio di corrispondenza con ordine da parte dell'amministrazione per forniture di beni e servizi a pronta consegna e per i quali non sono previsti particolari garanzie e per un importo di euro 8.000,00;

b) mediante sottoscrizione dell'offerta-contratto o del capitolato di oneri o del verbale di aggiudicazione per forniture di beni e servizi che si esauriscono nell'arco di un mese, per cui non sono richieste particolari garanzie, e il corrispettivo sarà pagato solo a prestazione avvenuta, entro l'importo di euro 15.000,00;

c) mediante scrittura privata non repertoriata e da registrare solo in caso d'uso, per la fornitura di beni e servizi il cui importo non superi euro 25.000,00;

d) mediante contratto in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale o scrittura privata repertoriata in tutti gli altri casi.

4 . Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

5. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

6. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 15- Contratti aperti (^)

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 12 comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;

b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;

c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;

d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 16- Mezzi di tutela (^)

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 17- Interventi d'urgenza ordinati dal Sindaco (^)

1. Gli interventi d'urgenza sono ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui alle norme vigenti, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui all'articolo 10, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 10 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 18 - Disposizioni speciali per i servizi legali (^)

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo ad ipotesi di contenzioso, o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per un importo fino a euro 20.000,00 per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati con delibera di Giunta Comunale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 19- Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi (^)

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 10, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 10, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, in relazione alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art.20 – Inadempimenti (^)

Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Verifica e collaudo (^)

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione, per interventi di importo fino a euro 60.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00, ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'art.19 comma 3.
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal Segretario Comunale, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo per importi superiori ad €60.000,00 non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.